

Procedura penale militare (PPM)

del 23 marzo 1979 (Stato 18 dicembre 2001)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 20 della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1977³,
decreta:

Titolo primo: Organizzazione giudiziaria **Capitolo 1: Principio**

Art. 1 Indipendenza

L'indipendenza della giustizia militare è garantita.

Capitolo 2: Giustizia militare

Art. 2 Incorporazione degli ufficiali

¹ Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare gli ufficiali che hanno compiuto studi giuridici completi o sono titolari di una patente cantonale d'avvocato.

² Eccezionalmente, possono essere incorporati anche altri ufficiali che dispongano di sufficienti conoscenze giuridiche ed esercitino un'attività civile corrispondente.

³ Gli ufficiali della giustizia militare devono aver servito come ufficiali nella truppa e, di regola, avere almeno il grado di primotenente.

⁴ Il Consiglio federale fissa il grado e la funzione degli ufficiali della giustizia militare.

⁵ Esso assegna alla giustizia militare il numero necessario di ufficiali.

RU **1979** 1059

1 [CS **1** 3]. Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 60 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

2 Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).

3 FF **1977** II 1

Art. 3 Incorporazione di sottufficiali e soldati

I sottufficiali, gli appuntati e i soldati possono essere assegnati alla giustizia militare in qualità di segretari dei tribunali militari purché adempiano inoltre le condizioni dell'articolo 2 capoversi 1 o 2 ed abbiano assolto almeno quattro corsi di ripetizione con la truppa.

Art. 4 Funzioni

¹ L'incorporazione nella giustizia militare è il presupposto per svolgere le funzioni di:

- a. di regola, uditore in capo;
- b. sostituto dell'uditore in capo;
- c. presidente del tribunale militare di cassazione;
- d. presidente di un tribunale militare d'appello o di un tribunale di divisione;
- e. uditore;
- f. giudice istruttore;
- g. segretario di un tribunale militare.

² L'uditore in capo assegna ai tribunali gli uditori, i giudici istruttori e i segretari e provvede alle supplenze.

³ Un certo numero d'ufficiali della giustizia militare è a disposizione del Consiglio federale o dell'uditore in capo.

Capitolo 3: Tribunali**Sezione 1: Tribunali di divisione****Art. 5** Competenza per materia

I tribunali di divisione giudicano in prima istanza i reati soggetti alla giurisdizione militare.

Art. 6 Numero dei tribunali; lingue

¹ Il Consiglio federale fissa il numero dei tribunali di divisione e delle loro sezioni.

² Esso ne regola la competenza. È riservato l'articolo 31.

³ All'atto della costituzione dei tribunali, dev'essere tenuto conto delle lingue parlate dalle truppe sottoposte alla loro giurisdizione.

Art. 7 Nomina dei giudici

¹ I presidenti, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

² I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari della truppa sottoposta alla giurisdizione del tribunale di divisione. Essi conservano la loro posizione militare.

Art. 8 Composizione

¹ I tribunali di divisione e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

² Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati.

³ Un uditore sostiene l'accusa.

Sezione 2: Tribunali militari d'appello

Art. 9 Competenza per materia

I tribunali militari d'appello pronunciano sugli appelli contro le sentenze e le decisioni dei tribunali di divisione (art. 172).

Art. 10 Numero dei tribunali; lingue

¹ Il Consiglio federale fissa il numero dei tribunali militari d'appello, e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle lingue.

² Esso ne regola la competenza.

Art. 11 Nomina dei giudici; requisiti

¹ Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

² Di regola, i giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari che possiedono una formazione giuridica (art. 2). Essi devono appartenere alla truppa sottoposta alla giurisdizione del tribunale militare d'appello. Essi conservano la loro posizione militare.

Art. 12 Composizione

¹ I tribunali militari d'appello e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

² Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati.

³ Un uditore del tribunale di divisione che ha giudicato nel merito sostiene l'accusa.

⁴ Per i ricorsi disciplinari in caso d'arresti, il tribunale militare d'appello costituisce una sezione composta di un presidente, di un ufficiale e di un sottufficiale o soldato (art. 212 cpv. 1 CPM⁴).

⁴ RS 321.0

Sezione 3: Tribunale militare di cassazione

Art. 13 Competenza per materia

Il tribunale militare di cassazione pronuncia sui ricorsi per cassazione secondo l'articolo 184, nonché sui ricorsi a tenore dell'articolo 195.

Art. 14 Nomina dei giudici; requisiti

¹ Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dall'Assemblea federale per un quadriennio.

² I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari che hanno compiuto studi giuridici completi o sono titolari di una patente cantonale d'avvocato. Essi conservano la loro posizione militare. Gli ufficiali della giustizia militare possono essere parimente nominati membri del tribunale.

Art. 15 Composizione

¹ Il tribunale militare di cassazione consta di un presidente, con grado di colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

² Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati. Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati.

³ Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto.

Capitolo 4: Uditore in capo

Art. 16 Funzione

¹ L'uditore in capo amministra la giustizia militare sotto la vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport⁵.

² Egli vigila sull'attività degli uditori e dei giudici istruttori.

Art. 17 Nomina; grado

¹ L'uditore in capo e il suo sostituto sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

² L'uditore in capo ha il grado di brigadiere, il suo sostituto quello di colonnello o di tenente colonnello, sempreché i presupposti siano adempiuti.

⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria

Art. 18 Principi

¹ I tribunali militari sono tenuti a prestarsi assistenza.

² Un medesimo dovere di reciproca assistenza incombe ai tribunali militari e alle autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni.

³ Gli organi della polizia militare e civile sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa, in quanto costoro siano legittimati ad agire giusta gli articoli 100 e seguenti. In casi urgenti, l'assistenza è prestata anche senza previa richiesta.

⁴ Le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.

Art. 19 Comunicazione degli atti

Se ad un reato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, hanno partecipato anche altre persone, le autorità penali militari e ordinarie devono darsi reciprocamente comunicazione degli atti.

Art. 20 Ammissibilità dell'assistenza

L'autorità penale può ricorrere all'assistenza soltanto se non è competente per eseguire l'operazione richiesta, o quando non potrebbe compierla da sola senza andar incontro a difficoltà considerevoli.

Art. 21 Conflitti

I conflitti per denegata assistenza sono decisi dal Tribunale federale.

Art. 22 Operazioni provvisionali delle autorità penali militari

Le autorità penali militari non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria, senza l'autorizzazione della competente autorità penale. Questa autorità dev'essere informata dell'operazione eseguita.

Art. 23 Operazioni provvisionali delle autorità penali ordinarie

Le autorità penali ordinarie non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione militare, senza l'autorizzazione del competente comandante di truppa. Questi dev'essere informato dell'operazione eseguita.

Art. 24 Citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario

¹ In caso di citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario, il capo competente deve accordare il congedo necessario, salvo che vi si oppongano importanti interessi militari.

² Se il congedo è negato, il tribunale dev'esserne immediatamente informato.

³ È riservato il processo penale ordinario contro un militare in servizio (art. 222 CPM⁶).

Art. 25 Gratuità

L'assistenza è gratuita. È riservato il rimborso di spese speciali.

Titolo secondo: Procedura**Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Foro****Art. 26** Incorporazione

¹ I militari appartenenti od assegnati ad una unità d'armata sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale di divisione competente per la loro parte di truppa.

² Per i militari appartenenti alle truppe d'armata, il tribunale di divisione competente è designato dal Consiglio federale.

Art. 27 Scuole e corsi

¹ I militari che prestano servizio in una scuola reclute o in un corso fuori delle formazioni dell'esercito costituite conformemente all'organizzazione delle truppe sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale di divisione competente per la piazza d'armi.

² Il Consiglio federale può prevedere deroghe per motivi linguistici.

Art. 28 Luogo del reato

In tutti gli altri casi il foro è quello del tribunale nel cui circondario il reato è stato commesso. Se il luogo è sconosciuto o incerto, il tribunale competente è designato dall'uditore in capo.

Art. 29 Fori sussidiari

¹ Se il reato è stato commesso all'estero e la competenza di un tribunale non risulta dall'incorporazione, il tribunale competente è quello nel cui circondario l'imputato era domiciliato al momento dell'apertura del procedimento.

⁶ RS 321.0

² Se in quel momento l'imputato non era domiciliato in Svizzera, il tribunale competente è quello del suo ultimo domicilio svizzero e se non fu mai domiciliato in Svizzera, quello del circondario in cui è stato arrestato.

³ Se il foro non può essere determinato in base a queste disposizioni, il tribunale competente è designato dall'uditore in capo.

Art. 30 Foro in caso di più reati e di correatità

¹ Quando una persona è imputata di più reati per cui sarebbero competenti diversi tribunali, il foro è quello del tribunale competente per il reato più grave. Ove si tratti di più reati reputati egualmente gravi, è competente il tribunale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

² In caso di correatità, è competente il tribunale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

³ Gli istigatori e i complici sono giudicati dal tribunale competente per giudicare l'autore principale.

Art. 31 Foro speciale

In via eccezionale, l'uditore in capo può, per motivi linguistici o d'altra natura, affidare il giudizio di una causa penale ad un tribunale che non sia quello di divisione competente.

Art. 32 Conflitto di giurisdizione

¹ Il tribunale militare di cassazione decide definitivamente sui conflitti di giurisdizione fra tribunali militari.

² Fino alla chiusura dell'istruzione preparatoria, la decisione spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, sempreché sia controversa la competenza del tribunale ma non la giurisdizione militare.

Sezione 2: Astensione e ricsuzione

Art. 33 Astensione obbligatoria

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se:

- a. hanno un interesse personale nella causa;
- b. sono parenti o affini in linea diretta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti ad essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione;
- c. hanno già avuto parte nella causa come membri di un'autorità amministrativa o giudiziaria, come funzionari giudiziari, come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, come periti o testimoni;

- d. sono parenti o affini in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado coll'avvocato di una parte, oppure uniti ad esso per matrimonio, promessa nuziale o adozione.

Art. 34 Ricusazione facoltativa

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono se:

- a. sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti;
- b. per altri motivi, possono avere una prevenzione nella causa.

Art. 35 Avviso obbligatorio

Il membro di un tribunale militare che si trovi in uno dei casi previsti negli articoli 33 o 34 deve avvertirne il più presto possibile il tribunale, il più tardi però dopo l'apertura del dibattimento. Nel caso dell'articolo 34, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Alle parti è dato un breve termine per proporre la ricusazione.

Art. 36 Domanda di ricusazione

¹ Le parti che intendono far uso del diritto di ricusazione (art. 33 o 34) devono presentare una domanda di ricusazione al tribunale competente appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia.

² La domanda deve rendere verosimili i fatti sui quali si fonda. La persona ricusata si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.

³ Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere tenuto a pagare le spese derivate dal ritardo.

Art. 37 Decisione

¹ Sui casi di ricusazione pronuncia il presidente del tribunale di divisione fino al dibattimento di prima istanza; da questo momento in poi, il tribunale competente.

² Sulla ricusazione dell'uditore in capo e del suo sostituto pronuncia il Consiglio federale.

Sezione 3: Processi verbali

Art. 38 Contenuto e forma

¹ Le deposizioni delle persone udite, nonché importanti domande del giudice istruttore, devono essere verbalizzate nel loro contenuto essenziale.

² Terminata l'audizione, il processo verbale dev'essere dato da leggere o letto alla persona udita. In seguito, eseguite le eventuali rettifiche e aggiunte, dev'essere firmato dalla persona udita, dal giudice istruttore e dall'estensore.

³ Se una persona rifiuta di firmare o se la firma del processo verbale non può avvenire per altri motivi, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi.

⁴ In casi eccezionali, col consenso di tutti gli interessati, le deposizioni, oltre che ad essere verbalizzate, possono essere registrate su un supporto del suono.

Art. 39 Dibattimento

¹ Il processo verbale del dibattimento deve riprodurne, in sostanza, l'andamento e le risultanze e contenere le proposte e richieste presentate nel suo corso, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza.

² Se il tenore letterale di una deposizione ha particolare importanza, il presidente, d'ufficio o a richiesta di una parte, ne ordina la riproduzione integrale nel processo verbale.

³ Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. È inoltre applicabile l'articolo 38.

Art. 40 Ispezioni e perquisizioni domiciliari

¹ Il processo verbale di un'ispezione o di una perquisizione domiciliare deve dare un quadro preciso delle risultanze dell'operazione, nonché indicare il luogo e il momento dell'esecuzione ed i nomi dei partecipanti. Se necessario, devono essere allegati piani, fotografie e disegni.

² Il processo verbale è firmato da colui che ha proceduto all'operazione.

Art. 41 Sequestro e messa al sicuro

¹ Degli oggetti sequestrati o messi al sicuro è allestito un inventario esatto, da allegare agli atti.

² L'inventario è firmato da colui che ha proceduto all'operazione. Il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all'operazione in virtù dell'articolo 66 capoverso 4 deve confermare con la firma la completezza dell'inventario. Gliene sarà data copia.

Sezione 4: Decisioni e atti

Art. 42 Decisioni

¹ Le decisioni scritte devono essere motivate ed indicare il rimedio giuridico, l'autorità competente e il termine per interporlo.

² Le decisioni e la loro esecuzione sono messe agli atti.

Art. 43⁷ Gestione degli atti

¹ L'Ufficio dell'uditore in capo tiene un sistema d'informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istruzioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il disbrigo delle istruzioni e dei procedimenti.

² Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo.

³ Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l'Ufficio dell'uditore in capo. In seguito sono trasmessi all'Archivio federale. L'uditore in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati.

Art. 44 Restituzione di documenti

Di regola, i documenti messi agli atti sono restituiti all'avente diritto, contro ricevuta, soltanto dopo la liquidazione definitiva della causa.

Art. 45 Consultazione degli atti

¹ Gli atti di una causa definitivamente liquidata possono, a domanda motivata, essere consultati da tribunali e autorità amministrative. I privati possono consultarli soltanto qualora rendano verosimile un interesse degno di protezione cui non contrastino interessi superiori.

² L'uditore in capo decide se e in qual misura gli atti possano essere consultati.

Sezione 5: Termini**Art. 46** Computo, osservanza e proroga

¹ Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

² Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l'inoltro.

³ Il termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev'essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.

⁴ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.

⁷ Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Art. 47 Restituzione

¹ La restituzione di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito.

² La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omissivo.

³ Sulla domanda pronuncia l'autorità competente nel merito.

⁴ La decisione di reiezione può essere impugnata mediante reclamo, entro dieci giorni dalla notificazione scritta:

- a. presso il presidente del tribunale di divisione, se è stata presa dal giudice istruttore;
- b. presso il tribunale militare d'appello, se è stata presa dal tribunale di divisione o dal suo presidente;
- c. presso il tribunale militare di cassazione, se è stata presa dal tribunale militare d'appello o dal suo presidente.

Sezione 6: pubblicità e polizia delle sedute**Art. 48** Pubblicità

¹ I dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici, non però le deliberazioni e le votazioni.

² Il tribunale può ordinare le porte chiuse in quanto vi sia da temere un pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la moralità, ovvero quando l'interesse di una persona in causa lo richieda.

³ La sentenza è proclamata in seduta pubblica.

⁴ Nella sala del tribunale sono vietate le registrazioni su supporti dell'immagine o del suono. Il tribunale può decidere eccezioni.

Art. 49 Polizia delle sedute

¹ Il presidente del tribunale provvede a far mantenere la tranquillità e l'ordine durante il dibattimento. Egli può far espellere i perturbatori, far sgomberare la sala e far custodire i ricalcitranti dalla polizia fino alla chiusura della seduta.

² Il tribunale può punire con una multa disciplinare fino a 300 franchi o con l'arresto repressivo fino a tre giorni, e farlo immediatamente eseguire, colui che si comporta indebitamente durante la seduta o disattende le ingiunzioni del giudice. Rimane impregiudicata l'azione penale.

³ Le stesse attribuzioni spettano al giudice istruttore. Egli può infliggere una multa disciplinare sino a 100 franchi o un giorno di arresto repressivo.

Art. 50 Locali per le sedute; organi d'esecuzione

¹ I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dei tribunali militari, nei luoghi delle sedute, i locali necessari. Le spese particolari sono rimborsate dalla Confederazione.

² A richiesta del presidente del tribunale, l'autorità di polizia competente nel luogo della seduta mette a disposizione gli organi necessari per l'esecuzione degli ordini dati da costui, segnatamente per la traduzione degli accusati e per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine.

Sezione 7: Interrogatorio dell'imputato; salvacondotto**Art. 51** Citazione

¹ Di regola, l'imputato è citato per scritto all'interrogatorio. Dev'essere avvertito delle conseguenze legali della mancata comparizione.

² La citazione è notificata per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell'autorità civile.⁸

³ Non ottemperando alla citazione, l'imputato può esservi costretto con la forza. L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.

Art. 52 Esecuzione

¹ L'imputato dev'essere informato del fatto che gli è contestato. Dev'essere invitato a pronunciarsi sull'imputazione, nonché ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Per completare, chiarire o rettificare la deposizione e per rimuovere le contraddizioni saranno poste adeguate domande.

² Le condizioni personali dell'imputato devono essere chiarite con la massima diligenza.

³ Il giudice istruttore deve indagare con ugual diligenza su tutte le circostanze a carico e a discarico.

⁴ Anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi.

⁵ Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

⁶ Se l'imputato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno oltre nell'istruzione.

Art. 53 Salvacondotto

¹ Il presidente del tribunale può concedere un salvacondotto all'imputato assente dal Paese o al condannato in contumacia. Il salvacondotto può essere subordinato a determinate condizioni.

⁸ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

² Il salvacondotto cessa d'essere valido allorché l'imputato o il condannato in contumacia è condannato in procedura ordinaria a una pena privativa della libertà senza condizionale o non ha adempiuto le condizioni alle quali il salvacondotto gli è stato concesso.

³ L'imputato o il condannato dev'essere avvertito di queste conseguenze giuridiche al momento della concessione del salvacondotto.

Sezione 8: Arresto provvisorio; carcerazione preventiva e di sicurezza

Art. 54 Arresto provvisorio

¹ Il capo militare dell'imputato o indiziato può ordinarne l'arresto provvisorio per tre giorni al massimo se si verificano le condizioni previste dalla legge per l'esecuzione dell'arresto ovvero se perentori motivi di servizio lo richiedano. Devono essere prese senza indugio le misure necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 100 della presente legge e art. 203 CPM⁹).

² Alle stesse condizioni, il giudice istruttore può ordinare l'arresto provvisorio per al massimo sette giorni durante l'assunzione preliminare delle prove.

³ Contro l'arresto provvisorio ordinato dal capo militare può essere interposto reclamo giusta gli articoli 209 e seguenti del Codice penale militare; esso ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordini. Il reclamo contro l'arresto provvisorio ordinato dal giudice istruttore è retto dagli articoli 166 e seguenti della presente legge.

⁴ L'arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per interpretazione analogica dell'articolo 117 capoverso 3.

Art. 55 Fermo

Chiunque è sorpreso in flagrante reato o è inseguito immediatamente dopo può essere fermato da ognuno per impedirne la probabile fuga o accertarne l'identità. Egli dev'essere immediatamente consegnato alla truppa più vicina o alla polizia.

Art. 56 Carcerazione preventiva e di sicurezza

L'imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l'istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che:

- a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o
- b. faccia scomparire tracce del reato, distrugga o manometta elementi probatori o induca a fare false dichiarazioni testimoni, coimputati o persone chiamate a dare informazioni o comprometta in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruzione, o

⁹ RS 321.0

- c. se lasciato in libertà, continui la sua attività delittuosa.

Art. 57 Ordine di arresto

¹ L'arresto dell'imputato ha luogo su ordine scritto del giudice istruttore o, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, del presidente del tribunale competente.

² L'ordine d'arresto contiene:

- a. i dati personali dell'imputato;
- b. il reato contestatogli;
- c. il motivo dell'arresto;
- d. l'indicazione dei rimedi giuridici.

³ L'ordine di arresto dev'essere intimato in copia all'imputato al momento dell'arresto, contro ricevuta.

⁴ L'arrestato dev'essere tradotto senza indugio dinanzi al giudice.

Art. 58 Ricerca dell'imputato

¹ Se non è possibile eseguire l'ordine di arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato. L'ordine di arresto può essere pubblicato. Vi si indicherà a chi l'arrestato dovrà essere consegnato.

² Gli organi di polizia sono tenuti a cooperare alla ricerca dell'imputato.

³ In caso di reati gravi, l'ordine di arresto può essere diffuso mediante la stampa, la radio o la televisione.

Art. 59 Primo interrogatorio; durata della carcerazione

¹ L'arrestato dev'essere interrogato sull'oggetto dell'imputazione il più tardi nel primo giorno feriale successivo alla sua traduzione dinanzi al giudice ed essere avvertito che ha diritto di chiedere in ogni tempo d'essere messo in libertà.

² La carcerazione preventiva non può durare più di quattordici giorni. Su richiesta motivata del giudice istruttore, il presidente del tribunale di divisione può tuttavia protrarla, di volta in volta, per al massimo un mese. Le decisioni di protrazione sono notificate in copia all'arrestato.

³ Appena siano cessati i motivi dell'arresto, l'arrestato deve essere messo in libertà.

Art. 60 Carcerazione di sicurezza dopo la condanna

In caso di impugnazione della sentenza, il presidente del tribunale giudicante decide se occorra ordinare o far continuare la carcerazione ordinata per ragioni di sicurezza. Se gli atti sono trasmessi all'autorità superiore, la decisione spetta al presidente di questa.

Art. 61 Restrizioni della libertà

L'arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo della carcerazione e a mantenere la disciplina nelle carceri.

Sezione 9: provvedimenti istruttori**Art. 62** Ordine di procedere

I provvedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale di divisione o del tribunale militare d'appello. L'esecuzione può essere affidata alla polizia giudiziaria cantonale.

Art. 63 Sequestro

Gli oggetti e i beni che hanno importanza come mezzi di prova per l'istruzione o che saranno confiscati devono essere sequestrati e posti sotto custodia o messi in altro modo al sicuro.

Art. 64 Consegna di oggetti e beni sequestrati

Chi ha in propria custodia un oggetto o un bene sequestrato è tenuto, a richiesta, a consegnarlo. In caso di rifiuto, l'oggetto o il bene gli sarà tolto con la forza.

Art. 65¹⁰ Esame corporale, prelievo del sangue, accertamento dello stato mentale

¹ Per chiarire un reato, l'imputato o l'indiziato può essere fatto esaminare e sottoposto al prelievo del sangue da parte di un medico.

² Nei confronti di terzi, queste misure possono essere ordinate senza il loro consenso soltanto per gravi motivi.

³ L'imputato può essere inviato in un appropriato stabilimento al fine di accertarne lo stato mentale. Il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo.

Art. 66 Perquisizione domiciliare e personale

¹ Una perquisizione domiciliare può essere in ogni tempo ordinata qualora si debba presumere che in un'abitazione, in altri locali o in un fondo cintato e attiguo a una casa si trovi nascosto l'imputato o indiziato o vi si possano trovare elementi di prova o tracce del reato.

² L'imputato o indiziato può essere sottoposto a una perquisizione personale.

¹⁰ Giusta il n. IV 2 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), gli originali art. 66-70 diventano art. 65-69.

³ Nottetempo, si potrà procedere ad una perquisizione soltanto in caso di pericolo imminente.

⁴ Il detentore dei locali o degli oggetti è invitato a assistere alla perquisizione. Se è assente, trattandosi di un militare sarà chiamato un suo camerata di servizio, trattandosi di una persona di condizione civile, un suo congiunto adulto o un abitante della casa.

⁵ Se la perquisizione ha luogo presso una persona di condizione civile, si chiamerà, se possibile, un rappresentante di un organo del Comune o del Cantone.

Art. 67 Segreto privato o professionale

¹ La perquisizione di scritti o supporti dell'immagine o del suono dev'essere fatta col maggior riguardo possibile del segreto privato ed in modo da tutelare il segreto professionale giusta l'articolo 75 lettera b.

² In particolare, scritti e supporti sono esaminati soltanto quando si debba supporre che taluni di loro siano importanti per l'istruzione.

³ Se possibile, il detentore degli scritti o dei supporti deve essere messo in grado d'indicare il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, gli scritti e i supporti devono essere suggellati e posti in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta al presidente del competente tribunale di divisione fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento. La decisione è definitiva.

Art. 68 Restituzione o realizzazione degli oggetti e dei beni sequestrati

¹ Appena non siano più necessari per il procedimento penale, gli oggetti e i beni sequestrati che non saranno né confiscati né devoluti alla Confederazione devono essere restituiti all'avente diritto.

² Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 41 e 42 del Codice penale militare¹¹, se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere consegnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, all'alto commissariato di guerra.

³ L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri¹² procede alla realizzazione se entro il termine previsto dall'articolo 41a capoverso 3 del Codice penale militare non sono stati fatti valere diritti di terzi. Gli oggetti e i beni deteriorabili o esposti a rapido deprezzamento devono essere tempestivamente realizzati. Durante il termine suddetto, il ricavo è tenuto a disposizione dei terzi aventi diritto.

⁴ Se i terzi aventi diritto non sono altrimenti individuabili, l'alto commissariato di guerra può ordinare un'unica pubblicazione nel Foglio federale.

¹¹ RS 321.0

¹² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 69 Autopsia, esumazione

Per ragioni perentorie possono essere ordinati l'autopsia, il rinvio della sepoltura, l'esumazione o l'apertura dell'urna cineraria.

**Sezione 10:
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico
delle telecomunicazioni, apparecchi di sorveglianza¹³****Art. 70¹⁴** Condizioni

Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 2000¹⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Tale legge si applica per analogia all'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179^{bis} segg. CP¹⁶).

Art. 71 e 72¹⁷**Art. 72a¹⁸****Art. 73¹⁹**

¹³ Introdotta dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

¹⁴ Introdotta dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

¹⁵ RS 780.1

¹⁶ RS 311.0

¹⁷ Introdotta dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale 1980 (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogata dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

¹⁸ Introdotta dal n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogata dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

¹⁹ Introdotta dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogata dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

Sezione 11²⁰:**Testimoni , persone chiamate a dare informazioni e vittime²¹****Art. 74²²** Obbligo di testimoniare

Ognuno è tenuto a comparire come testimone dinanzi al giudice e, riservate le disposizioni seguenti, a deporre la propria testimonianza.

Art. 75 Diritto di non deporre

Possono rifiutare di testimoniare:

- a. i parenti e gli affini in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, il coniuge, anche se divorziato, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilanti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre e il fidanzato dell'imputato o indiziato; i rapporti di parentela derivanti da adozione sono equiparati ai rapporti di parentela naturali;
- b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;
- c. le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nella lettera a al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l'onore e il patrimonio.

Art. 76 Avviso al testimone

¹ Il testimone che ha diritto di non deporre dev'essere avvertito di questa sua facoltà. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

² Il testimone che si dichiara nondimeno disposto a deporre può revocare questa dichiarazione anche nel corso dell'interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.

Art. 77 Segreto di servizio e d'ufficio

¹ Quando un testimone sia chiamato a deporre su fatti protetti dal segreto di servizio (art. 77 CPM²³), il giudice deve previamente ottenerne la dispensa dal servizio competente.

²⁰ Giusta il n. IV 4 e 5 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), le sezioni 10-14 del cap. 1 diventano sezioni 11-15 e gli originari art. 71-218 diventano art. 74-221.

²¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

²² Giusta il n. IV 4 e 5 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), le sezioni 10-14 del cap. 1 diventano sezioni 11-15 e gli originari art. 71-218 diventano art. 74-221.

²³ RS 321.0

² Nessun funzionario può, senza il consenso dell'autorità da cui dipende, essere interrogato come testimone su un segreto d'ufficio (art. 320 CP²⁴) o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Sono del resto applicabili le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.

Art. 78 Citazione

Di regola, i testimoni sono citati per scritto. La citazione è notificata per mezzo della posta, di un militare o dell'autorità civile. I testimoni devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.

Art. 79 Interrogatorio

¹ Ciascun testimone dev'essere esaminato in assenza degli altri. Può essere messo a confronto con altri testimoni o con l'imputato o indiziato.

² I testimoni sono esortati a dire la verità e avvertiti delle conseguenze penali della falsa testimonianza. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Art. 80 Condizioni personali

Le condizioni personali del testimone, in specie le sue relazioni con l'imputato o indiziato, o con la parte lesa, devono essere accertate in quanto possano influire sulla sua credibilità.

Art. 81 Mancata comparizione

¹ Il testimone che, senza giustificazione, non ottempera alla citazione, si assenta senza permesso o si mette nell'impossibilità di deporre è punito con una multa disciplinare sino a 300 franchi. Inoltre, saranno messe a suo carico le spese causate dalla sua disobbedienza.

² Egli può essere inoltre tradotto con la forza. L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.

³ La sanzione e la condanna nelle spese sono revocate in caso di successiva e sufficiente giustificazione.

Art. 82 Rifiuto illecito di testimoniare

¹ Il testimone che, senza motivo legale, rifiuta la deposizione o vi si sottrae può essere arrestato fino a 24 ore o punito con una multa disciplinare fino a 300 franchi. Nel caso di rifiuto persistente, gli è comminata la pena dell'arresto o della multa prevista dall'articolo 292 del Codice penale svizzero²⁵ per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

² Il testimone che, nonostante questa comminatoria, persiste nel suo rifiuto è deferito all'autorità penale ordinaria.

²⁴ RS 311.0

²⁵ RS 311.0

³ Il testimone deve pagare le spese causate dal suo rifiuto.

⁴ Sono riservate le domande di risarcimento di terzi.

Art. 83 Indennità

I testimoni hanno diritto di essere indennizzati per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Art. 84 Persone chiamate a dare informazioni

¹ Sono interrogate in qualità di persone chiamate a dare informazioni e non in qualità di testimoni:

- a. le persone che possono entrare in linea di conto come autori o compartecipi del reato;
- b. le persone incapaci di comprendere la portata di una testimonianza.

² Le persone chiamate a dare informazioni sono tenute ad ottemperare alla citazione. In caso di mancata comparsa senza giustificazione, possono essere tradotte con la forza. La citazione e l'ordine di accompagnamento sono retti dall'articolo 51.

³ Le persone chiamate a dare informazioni non sono tenute a deporre.

⁴ Le disposizioni sull'interrogatorio dell'imputato si applicano per analogia.

⁵ Le persone chiamate a dare informazioni possono essere indennizzate per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Art. 84^{a26} Vittime

La protezione e i diritti della vittima sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli da 5 a 7, 8 capoverso 2 e 10 della legge federale del 4 ottobre 1991²⁷ concernente l'aiuto alle vittime di reati.

Sezione 12: Periti

Art. 85 Periti

¹ Quando per chiarire le circostanze della causa siano necessarie conoscenze speciali, il giudice istruttore o il tribunale può rivolgersi a periti. Il loro compito deve essere delimitato.

² Ai periti dev'essere permesso di esaminare gli atti e concesso il diritto di assistere all'assunzione delle prove e, per chiarire le circostanze della causa, di porre domande ai testimoni e all'imputato.

²⁶ Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

²⁷ RS 312.5

Art. 86 Obbligo del segreto

I periti sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 del Codice penale svizzero²⁸.

Art. 87 Nomina

La nomina è comunicata per scritto ai periti, con menzione dell'articolo 89. I periti devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa perizia.

Art. 88 Astensione e ricusazione

Ai periti si applicano per analogia le disposizioni sull'astensione e la ricusazione dei membri del tribunale.

Art. 89 Obbligo di accettare il mandato

Il giudice può obbligare il perito ad accettare il mandato soltanto se speciali circostanze lo esigono. Il perito può però rifiutare il mandato per i motivi che gli consentirebbero di rifiutare la testimonianza.

Art. 90 Comportamento indebito

¹ Al perito che, tenuto ad accettare il mandato, rifiuta senza grave motivo di fare la perizia o che, senza sufficiente motivazione, non consegna la perizia o non la consegna a tempo debito o, senza giustificazione, non ottempera a una citazione sono addossate le spese cagionate dal suo comportamento. Egli può inoltre essere punito con una multa disciplinare fino a 300 franchi.

² Questi provvedimenti sono revocati in caso di successiva e sufficiente giustificazione.

Art. 91 Presentazione della perizia

Il giudice decide se la perizia dev'essere presentata per scritto o verbalmente e ne fissa il termine.

Art. 92 Nuova perizia

Se una perizia è lacunosa o se vi sono contraddizioni tra più perizie, il giudice può ordinare che la perizia sia completata o ne venga fatta una nuova dai medesimi o da altri periti.

Art. 93 Indennità

I periti hanno diritto di essere indennizzati secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Sezione 13: Ispezione

Art. 94

¹ È ordinata un'ispezione ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.

² All'imputato dev'essere dato modo di assistere all'ispezione. Testimoni, periti e persone chiamate a dare informazioni possono esservi convocate ed interrogate sul posto.

Sezione 14: Interpreti e traduttori

Art. 95 Incarico

¹ Quando persone che non padroneggiano la lingua nella quale si svolge il dibattimento devono partecipare ad un atto di procedura si ricorre se necessario a un interprete. Se di particolare importanza, la deposizione è verbalizzata integralmente anche nella lingua straniera.

² Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.

³ Per la traduzione di scritti in lingua straniera si ricorre se necessario a un traduttore.

Art. 96 Obbligo del segreto

Gli interpreti e i traduttori sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 del Codice penale svizzero²⁹.

Art. 97 Conseguenze penali in caso di falsa traduzione

Interpreti e traduttori devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa traduzione.

Art. 98 Astensione e ricusazione

Agli interpreti e ai traduttori si applicano per analogia le disposizioni sull'astensione e la ricusazione dei membri del tribunale.

Sezione 15: Difensori

Art. 99 Ammissione; dovere

¹ Possono fungere da difensori i cittadini svizzeri ammessi all'esercizio dell'avvocatura in un Cantone.

²⁹ RS 311.0

² Ogni militare ammesso all'esercizio dell'avvocatura in un Cantone e appartenente alla truppa sottostante alla giurisdizione del tribunale è tenuto ad assumere la difesa d'ufficio su ordine del presidente del tribunale.

³ I tribunali di divisione allestiscono ogni anno un elenco dei difensori d'ufficio.

⁴ Nei procedimenti penali in cui le circostanze della causa devono essere tenute segrete per ragioni inerenti alla difesa nazionale o alla sicurezza dello Stato, il presidente del tribunale può ricusare il difensore designato dall'imputato. L'imputato dev'essere invitato a designare un altro difensore. Il presidente del tribunale deve avvertire il difensore delle prescrizioni militari sul mantenimento del segreto.

Capitolo 2: Svolgimento della procedura

Sezione 1: Misure preliminari

Art. 100 Misure della truppa

¹ Quando è stato commesso un reato di competenza della giurisdizione militare, il capo che esercita il comando nel luogo del reato, o un ufficiale o sottufficiale idoneo da lui designato, prende le misure necessarie per impedire la fuga dell'indiziato, raccogliere le tracce del reato e assicurare le prove. In quanto necessario, dev'essere chiesta la collaborazione degli organi della polizia militare o civile.

² Le misure prese, nonché le dichiarazioni essenziali dell'indiziato e delle altre persone interrogate, devono essere verbalizzate.

³ Dev'esserne fatto immediatamente rapporto al capo competente ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria.

Art. 101 Competenza ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria

¹ In caso di reati commessi durante il servizio militare, sono competenti ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria:

- a. nelle scuole e nei corsi: il comandante;
- b. nei servizi di truppa:
 1. nella formazione reggimentale: il comandante di reggimento;
 2. nei corpi di truppa o nelle unità di piccole dimensioni in servizio autonomo: il rispettivo comandante;
 3. in tutti gli altri casi: il comandante della truppa o dello stato maggiore.

² Dopo l'assunzione preliminare delle prove, il giudice istruttore, se ritiene che ci si trovi in presenza di un reato perseguibile in giustizia ed il comandante non ordina l'istruzione preparatoria, sottopone il caso all'uditore in capo. Questi decide definitivamente.

³ In caso di reati commessi fuori del servizio, la competenza ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria spetta al Dipartimento federale

della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o al servizio da lui designato.

Art. 102 Presupposti e scopo dell'assunzione preliminare delle prove

¹ Se i presupposti per l'istruzione preparatoria non sono adempiuti, è ordinata l'assunzione preliminare delle prove. Ciò vale soprattutto se:

- a. si debbano acquisire o completare mezzi di prova, segnatamente qualora l'autore sia sconosciuto e le circostanze della causa siano non chiarite o intricate;
- b. sia incerto se il reato debba essere represso in via disciplinare o dai tribunali militari.

² In caso di morte o di lesione grave di militari o civili, in caso di gravi danni materiali nonché nei casi previsti dall'articolo 160, l'assunzione preliminare delle prove dev'essere ordinata anche qualora non vi sia stato reato.

Art. 103 Presupposti e scopo dell'istruzione preparatoria

¹ Se una persona è sospettata di aver commesso un reato e non entra in linea di conto una liquidazione del caso in via disciplinare, dev'essere ordinata l'istruzione preparatoria.

² L'istruzione preparatoria ha per scopo di stabilire se un reato è stato commesso. Devono essere chiarite tutte le circostanze che possano avere importanza per la sentenza giudiziaria o per la desistenza dal procedimento.

Art. 104 Procedura nell'assunzione preliminare delle prove

¹ L'assunzione preliminare delle prove è una procedura investigatoria eseguita nelle forme e con i mezzi dell'istruzione preparatoria.

² Il giudice istruttore redige un rapporto sui fatti accertati e sul loro apprezzamento giuridico e, secondo le risultanze, propone all'autorità competente:

- a. di ordinare l'istruzione preparatoria;
- b. di liquidare il caso in via disciplinare;
- c. di non dar seguito al procedimento.

Art. 105 Ordine di inchiesta

¹ L'ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove o all'istruzione preparatoria è dato per scritto. In casi urgenti, può essere dato oralmente con immediata conferma scritta. Al giudice istruttore devono essere trasmessi i processi verbali e gli elementi di prova.

² L'ordine deve contenere una breve esposizione dei fatti e designare esattamente l'indiziato o imputato.

³ Se vi è dubbio sulla competenza, il giudice istruttore prende soltanto le misure urgenti e trasmette gli atti all'uditore in capo.

Art. 106 Competenza del giudice istruttore

¹ L'istruzione è condotta da un giudice istruttore del tribunale di divisione competente. Il processo verbale è tenuto da un segretario; in via eccezionale, da un'altra persona.

² Se le circostanze lo esigono, l'uditore in capo può affidare l'istruzione a un altro giudice istruttore.

Art. 107 Indipendenza del giudice istruttore

Il giudice istruttore conduce l'istruzione senza intromissione dei capi militari dell'indiziato o imputato.

Art. 108 Esecuzione

¹ L'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria sono eseguite senza indugio.

² Esse non sono pubbliche.

³ L'indiziato o imputato può essere chiamato ad assistere all'audizione di testimoni e periti.

Art. 109 Patrocinio

¹ L'imputato può farsi assistere da un difensore già durante l'istruzione preparatoria. Dev'essere avvertito di questo diritto in occasione del primo interrogatorio.

² In caso di gravi imputazioni o in casi intricati, il presidente del tribunale di divisione, a richiesta dell'imputato o su proposta del giudice istruttore, designa un difensore d'ufficio nell'istruzione preparatoria, salvo che l'imputato non ne abbia già scelto uno di fiducia. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell'imputato di scegliersi un determinato difensore d'ufficio fra quelli elencati dal tribunale.

Art. 110 Diritti del difensore

¹ Il difensore ha diritto di proporre atti d'inchiesta. Per quanto non ne sia pregiudicato lo scopo dell'istruzione, il difensore dev'essere autorizzato anche a prendere conoscenza degli atti e ad assistere all'audizione di testimoni e periti e a ispezioni.

² Se lo scopo dell'istruzione lo esige, il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o vietare per un tempo determinato ogni comunicazione tra il difensore e l'imputato incarcerato.

³ Chiusa l'istruzione preparatoria, il difensore può prendere conoscenza degli atti senza limitazioni. Egli può conferire liberamente con l'imputato.

Art. 111 Estensione dell'istruzione preparatoria

Ove occorra, il giudice istruttore estende d'ufficio l'istruzione preparatoria a persone e reati non menzionati nell'ordine di inchiesta. La decisione dev'essere notificata agli interessati.

Art. 112³⁰ Chiusura dell'istruzione preparatoria

Chiusa l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore trasmette gli atti all'uditore per la messa in stato d'accusa, per la desistenza dal procedimento o per l'emissione di un decreto d'accusa. L'imputato e la parte lesa devono essere informati della chiusura dell'istruzione preparatoria.

Art. 113³¹ Completamento dell'istruzione preparatoria

L'uditore, l'imputato e la parte lesa possono, entro un termine conveniente determinato dal giudice istruttore, domandare un completamento dell'istruzione preparatoria.

Art. 114 Accusa; decreto d'accusa

¹ Quando l'istruzione preparatoria fornisce sufficienti indizi per ammettere l'esistenza di un crimine o di un delitto, l'uditore emette senza indugio l'atto di accusa. Egli trasmette l'insero con l'atto di accusa al presidente del tribunale di divisione, con copia all'accusato e alla parte lesa.³²

² Se ne ritiene adempiuti i presupposti, l'uditore emette un decreto d'accusa secondo l'articolo 119.

Art. 115 Atto d'accusa

L'atto d'accusa contiene:

- a. i dati personali dell'accusato;
- b. la descrizione del fatto contestato all'accusato, con le sue caratteristiche legali;
- c. le disposizioni legali che comminano una pena per il fatto contestato;
- d. l'indicazione dei mezzi di prova;
- e. le eventuali domande di astensione o ricusazione presentate dall'uditore.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

³¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

³² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Art. 116 Desistenza dal procedimento

¹ Se vi è soltanto una mancanza disciplinare o se l'affare non dev'essere ulteriormente perseguito, l'uditore desiste dal procedimento.

² La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto all'imputato, alla parte lesa e all'uditore in capo.

³ Se vi è una mancanza disciplinare, l'uditore, quando la decisione di desistenza acquista forza di cosa giudicata, trasmette gli atti al capo o al servizio militari competenti per la liquidazione del caso in via disciplinare.

⁴ Se l'affare non deve essere ulteriormente perseguito, l'uditore, quando la decisione di desistenza acquista forza di cosa giudicata, trasmette gli atti all'Ufficio dell'uditore in capo affinché li conservi.

Art. 117 Spese e indennità

¹ Se l'istruzione è abbandonata, le spese sono sopportate dalla Confederazione.

² Le spese possono essere addossate totalmente o parzialmente all'imputato se questi ha provocato o intralciato l'istruzione con il proprio atteggiamento riprovevole.

³ Se ne fa domanda, all'imputato che ha beneficiato dell'abbandono dell'istruzione e non ha né provocato né intralciato gravemente il procedimento con atteggiamento riprovevole o leggerezza, l'uditore assegna:

- a. un'indennità a titolo di risarcimento per la carcerazione preventiva e altri pregiudizi sofferti;
- b. una congrua somma a titolo di riparazione, in caso di grave pregiudizio nelle sue relazioni personali;
- c. una congrua indennità per le spese d'avvocato.

⁴ La decisione sulle spese e indennità è inserita in quella di desistenza.

Art. 118³³ Ricorso

¹ Le decisioni di desistenza e d'indennizzo possono essere impugnate dall'imputato, dalla parte lesa e dall'uditore in capo mediante ricorso al tribunale di divisione. Gli articoli 197 e 199 si applicano per analogia.

² Anche la vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991³⁴ concernente l'aiuto alle vittime di reati può impugnare la decisione di desistenza.

³³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

³⁴ RS 312.5

Sezione 2: Decreto d'accusa**Art. 119** Presupposti

¹ L'uditore emana un decreto d'accusa se:

- a. ritiene appropriata una pena privativa della libertà personale di al massimo un mese, una multa di al massimo 1000 franchi o un cumulo di queste pene, e
- b. l'accusato riconosce il fatto contestatogli e si dichiara colpevole.

² La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:

- a. in caso di reati contro l'onore;
- b. se entra in linea di conto la revoca di una pena condizionalmente sospesa o la sua sostituzione con le misure previste negli articoli 32 numero 3 capoversi 1 e 2 del Codice penale militare³⁵ o 41 numero 3 capoversi 1 e 2 del Codice penale svizzero³⁶;
- c. se l'accusato è d'ignota dimora;
- d.³⁷ se devono essere decise pretese civili contestate.

Art. 120 Forma e contenuto

Il decreto d'accusa dev'essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene:

- a. i dati personali dell'accusato;
- b. la fattispecie;
- c. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato;
- d. l'apprezzamento giuridico del fatto
- e. i motivi della misura della pena;
- f. il dispositivo;
- g. la decisione sulle spese e indennità (art. 151), nonché sulle pretese di diritto civile riconosciute alla parte lesa;
- h. la menzione ch'esso diviene esecutivo se, entro dieci giorni, non è interposta opposizione scritta presso l'uditore;
- i. la data, nonché la firma dell'uditore.

³⁵ RS 321.0

³⁶ RS 311.0

³⁷ Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Art. 121 Notificazione

Il decreto d'accusa è notificato per scritto alla persona punita, alla parte lesa e all'uditore in capo. Se non può essere notificato alla persona punita, si dà luogo alla procedura ordinaria.

Art. 122 Opposizione

¹ Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita e l'uditore in capo possono opporsi per scritto al decreto d'accusa presso l'uditore. La parte lesa può fare opposizione se il decreto d'accusa riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.³⁸

² Se l'opposizione è fatta in tempo utile, si dà luogo alla procedura ordinaria. Il decreto d'accusa sostituisce l'atto di accusa.

³ L'opposizione diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità deve contenere conclusioni motivate. Il tribunale pronuncia senza dibattimenti.

Art. 123 Esecutorietà; ritiro dell'opposizione

¹ Se non è fatta opposizione o l'opposizione è ritirata, il decreto d'accusa acquista forza di sentenza cresciuta in giudicato.

² Il ritiro è possibile, il più tardi, fino all'inizio del dibattimento. Tuttavia, se l'opposizione è diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità, il ritiro è possibile fino alla decisione del tribunale.

³ Se la persona punita ritira l'opposizione, le spese possono esserle addossate.

Sezione 3: Atti preparatori per il dibattimento**Art. 124** Luogo e data del dibattimento

Ricevuti l'atto d'accusa e l'insero, il presidente del tribunale di divisione fissa senz'indugio il luogo e la data del dibattimento. In casi complicati può far circolare fra i giudici tutti o parte degli atti.

Art. 125 Citazione dell'accusato

¹ Di regola, l'accusato dev'essere citato almeno dieci giorni prima del dibattimento; se incarcerato, almeno cinque giorni prima.

² La citazione indica i nomi dei giudici e del segretario.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Art. 126 Giudici supplenti

Nel caso che il tribunale non potesse venir costituito coi giudici e i giudici supplenti disponibili, il presidente del tribunale di divisione designa giudici supplenti straordinari.

Art. 127 Difesa

¹ Nel dibattimento, l'accusato dev'essere assistito da un difensore.

² Se l'accusato non ha ancora scelto un difensore, né gliene è stato designato uno d'ufficio durante l'istruzione preparatoria, il presidente del tribunale di divisione gli assegna un termine per designarlo.

³ Se il termine è trascorso senza che l'accusato abbia fatto la sua scelta oppure se il difensore designato non è in grado di prestare il suo ufficio, il presidente nomina un difensore d'ufficio. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell'accusato di scegliersi un determinato difensore d'ufficio fra quelli elencati dal tribunale.

⁴ Designato il difensore, il presidente assegna all'accusato un congruo termine per presentare eventuali domande di ricsazione e per indicare i suoi mezzi di prova.

Art. 128 Assunzioni di prove

¹ Il presidente del tribunale di divisione può ordinare d'ufficio la citazione di testimoni e periti e altre assunzioni di prove.

² Il presidente può rifiutare di citare testimoni e periti e di ordinare assunzioni di prove se non li ritiene pertinenti. In questo caso, la parte interessata ha il diritto di rinnovare la sua domanda all'inizio del dibattimento.

³ Il presidente notifica per scritto le sue decisioni alle parti.

Art. 129 Assunzione anticipata delle prove

¹ Se si prevede che una prova non potrà essere assunta nel dibattimento, per esempio a cagione della malattia di un testimone o di un perito, o se è indicato di far eseguire prima del dibattimento un'ispezione da parte dell'autorità giudiziaria, il presidente del tribunale di divisione procede lui stesso a questa assunzione di prove o ne incarica uno o più giudici.

² Se possibile, alle parti è data facoltà di assistere all'assunzione delle prove. Se non vi assistono, il processo verbale deve essere comunicato loro prima del dibattimento.

Sezione 4: Dibattimento e sentenza**Art. 130** Partecipazione

¹ I giudici, i segretari, l'uditore, l'accusato e il difensore devono assistere all'intero dibattimento.

² Il presidente del tribunale di divisione può ordinare che l'accusato si assenti dal dibattimento, in particolare se si comporta in modo sconveniente o vi sia da temere che la conoscenza di una perizia medica gli possa essere di pregiudizio.

³ A richiesta, il presidente può eccezionalmente dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire o permettergli di assentarsi dal dibattimento.

⁴ La procedura ordinaria può essere continuata anche quando l'accusato si assenta dal dibattimento senza il permesso del presidente.

Art. 131 Mancata comparizione dell'accusato

¹ Se l'accusato, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata.

² Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla comparizione forzata, si dà luogo alla procedura contumaciale.

Art. 132 Mancata comparizione di testimoni

¹ Se un testimone, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Ove questa non sia possibile, il tribunale, se ritiene necessaria la comparizione, aggiorna l'udienza a spese del testimone non comparso.

² L'articolo 81 è applicabile.

Art. 133 Assenza del difensore o di un perito

Se l'udienza dev'essere rinviata per causa dell'assenza, non giustificata, del difensore o di un perito, il tribunale può addossar loro le spese causate da questo rinvio.

Art. 134 Apertura del dibattimento

¹ Il presidente del tribunale di divisione apre il dibattimento.

² Egli comunica la composizione del tribunale e accerta la presenza delle parti.

Art. 135 Accertamento dell'identità; lettura dell'atto di accusa

¹ Il presidente del tribunale di divisione accerta l'identità dell'accusato.

² È data lettura dell'atto di accusa sempreché le parti non vi rinuncino.

Art. 136 Liquidazione d'opposizioni; incompetenza del tribunale

¹ In seguito, il tribunale pronuncia sulle opposizioni contro la sua composizione o contro la competenza per materia, sulle domande di completamento dei mezzi di prova, nonché sulle eccezioni di prescrizione e sulle questioni pregiudiziali concernenti la possibilità o l'ammissibilità del dibattimento.

² Il tribunale pronuncia d'ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale federale in virtù dell'articolo 223 del Codice penale militare³⁹ vincolano il tribunale e le parti.

Art. 137 Interrogatorio dell'accusato

¹ Il presidente del tribunale di divisione interroga l'accusato sulle sue condizioni personali e militari nonché sul fatto contestatogli nell'atto di accusa. A richiesta di un giudice, dell'uditore o del difensore, pone ulteriori domande per chiarire le circostanze della causa.

² Se l'accusato ammette il fatto e la sua confessione è fededegna, il tribunale, con il consenso delle parti, può abbreviare la procedura probatoria.

Art. 138 Produzione di elementi probatori; esame dei testimoni

¹ Il presidente del tribunale di divisione produce al tribunale gli elementi probatori e esamina i testimoni nell'ordine da lui stabilito. Prima di esaminarli, li avverte dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali della falsa testimonianza.

² Dopo l'esame di ciascun testimone, i giudici e le parti hanno il diritto di porre altre domande per chiarire le circostanze della causa.

³ I testimoni le cui deposizioni siano contraddittorie possono essere messi a confronto.

Art. 139 Contraddizioni; lacune mnemoniche

¹ Per costatare o togliere le contraddizioni fra le diverse deposizioni si possono ripetere interrogatori o dare completa o parziale lettura dei processi verbali dell'istruzione.

² Se un testimone non ricorda più o non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, si può dare completa o parziale lettura dei pertinenti processi verbali.

Art. 140 Audizione di periti

Di regola, i periti sono interrogati dopo i testimoni.

Art. 141 Lettura di documenti probatori

¹ È data lettura dei documenti probatori essenziali.

² L'audizione di testimoni, periti e coaccusati può essere surrogata dalla lettura dei processi verbali delle loro precedenti deposizioni se:

- a. la persona che dev'essere udita è nel frattempo deceduta;
- b. la citazione era impossibile per ignota dimora;

³⁹ RS 321.0

- c. l'audizione nel corso del dibattimento non è possibile per altri motivi;
- d. si tratta di deposizioni che non sono di decisiva importanza per la pronuncia della sentenza.

Art. 142 Nuove proposte di prova

¹ Le parti possono presentare nuove proposte di prova fino all'esaurimento della procedura probatoria.

² Il tribunale vigila tuttavia affinché il dibattimento non sia prolungato senza necessità.

Art. 143 Interruzione o aggiornamento del dibattimento

¹ Il tribunale può, d'ufficio o a domanda di una parte, interrompere o aggiornare il dibattimento per nuove assunzioni di prove, per la sostituzione o il completamento dell'atto di accusa o per altri gravi motivi, nonché per la connessa preparazione delle arringhe delle parti.

² In caso di interruzione di una certa durata, il dibattimento dev'essere ripetuto, salvo rinuncia esplicita delle parti.

Art. 144 Arringhe

¹ Terminato l'esperimento delle prove, la parola è data all'uditore e al difensore per discutere della colpa e della misura della pena. Ciascuna parte ha diritto di replicare.

² L'accusato ha l'ultima parola.

Art. 145 Sentenza

¹ La sentenza pronuncia l'assoluzione o la condanna.

² Se, per ragioni di procedura, l'accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.

Art. 146 Pronuncia della sentenza

¹ Il tribunale valuta liberamente le prove, secondo la convinzione ch'esso si è fatta durante il dibattimento.

² La sentenza è pronunciata a semplice maggioranza di voti. Ciò vale anche per le decisioni incidentali.

³ ...⁴⁰

Art. 147 Oggetto della sentenza

La sentenza ha per oggetto il fatto indicato nell'atto di accusa. Nell'apprezzamento di questo fatto, il tribunale può tener conto soltanto delle risultanze del dibattimento.

⁴⁰ Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Art. 148 Mutamento della qualificazione giuridica

¹ Il tribunale non è tenuto, quanto alla valutazione giuridica del fatto, a conformarsi all'opinione su cui si fonda l'accusa.

² Una condanna in virtù di disposizioni penali non citate nell'atto di accusa è unicamente possibile qualora l'accusato sia stato previamente avvertito del mutamento della qualificazione giuridica e gli sia stata data la possibilità di difendersi.

³ Si procederà nello stesso modo quando nel corso del dibattimento si alleghino circostanze tali da aumentare la pena.

Art. 149 Caso poco grave

¹ Il tribunale, se riconosce la poca gravità del crimine o del delitto giusta il Codice penale militare⁴¹ o considera il fatto una semplice mancanza disciplinare, assolve l'accusato e gli infligge una pena disciplinare.

² Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari.

³ Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per il medesimo fatto per cui il tribunale ha condannato, punito disciplinarmente o assolto l'accusato.

Art. 150 Carcerazione di sicurezza

Il tribunale può far incarcerare il condannato o l'accusato assolto per irresponsabilità al fine di assicurare l'esecuzione di una pena privativa della libertà personale o di una misura.

Art. 151 Spese e indennità

¹ Le spese dell'istruzione e del dibattimento sono addossate al condannato. Per motivi speciali il tribunale può condonarle in tutto od in parte.

² Il tribunale decide se e in qual misura più condannati rispondono solidalmente.

³ Le spese possono, in tutto od in parte, essere addossate all'accusato assolto che abbia provocato o intralciato il procedimento con il proprio atteggiamento riprovevole.

⁴ Le indennità ai giudici, agli ufficiali della giustizia militare, ai sottufficiali e soldati, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.

⁵ Il tribunale pronuncia sulle domande d'indennità secondo le norme dell'articolo 117 capoverso 3.

Art. 152 Notificazione verbale della sentenza

¹ Il presidente del tribunale di divisione notifica la sentenza alle parti in seduta pubblica leggendone il dispositivo e comunicandone i considerandi essenziali.

² Si prescinderà dal comunicare i considerandi che debbono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato.

⁴¹ RS 321.0

³ Il presidente informa le parti sui rimedi giuridici.

Art. 153 Forma e contenuto della sentenza

¹ La sentenza dev'essere redatta per scritto. Essa indica il luogo e la data dei dibattimenti, i nomi dei giudici, del segretario, dell'uditore, dell'accusato e del suo difensore, i reati designati nell'accusa, le conclusioni delle parti, nonché:

- a. in caso di condanna:
 1. la fattispecie;
 2. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato;
 3. i motivi della misura della pena e delle misure;
 4. le disposizioni legali;
 5. il dispositivo;
- b. in caso di assoluzione:
 1. la fattispecie;
 2. la constatazione che il fatto contestato all'accusato non risulta provato o non è punibile;
 3. i motivi di eventuali misure;
 4. il dispositivo;
- c. in caso di assoluzione secondo l'articolo 149:
 1. la fattispecie;
 2. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi della mancanza disciplinare;
 3. i motivi della misura della pena disciplinare;
 4. il dispositivo.

² La sentenza contiene inoltre la decisione motivata sulle spese e indennità, se del caso sugli oggetti sequestrati e sulla pretesa di diritto civile della parte lesa, nonché l'indicazione dei rimedi giuridici.

³ La sentenza dev'essere firmata dal presidente del tribunale di divisione e dal segretario.

⁴ Gli errori di redazione o di calcolo e le sviste di cancelleria che non influiscono sul dispositivo o sul contenuto essenziale dei considerandi sono rettificati d'ufficio.

Art. 154 Notificazione di esemplari della sentenza

¹ Esemplari della sentenza sono notificati al difensore, per lui e per il condannato o l'assolto, alla parte lesa, all'uditore, all'uditore in capo, al Cantone d'esecuzione e ai destinatari designati dal Consiglio federale.

² Le sentenze contenenti fatti che debbono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato sono notificate soltanto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e all'uditore in capo. A richiesta, l'uditore e il difensore possono ottenere per consultazione un esemplare della sentenza. A richiesta, il condannato e, nella misura in cui la sentenza

riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime, la parte lesa saranno autorizzati a prenderne visione.⁴²

Sezione 5: Procedura contumaciale e riapertura del procedimento

Art. 155 Prescrizioni particolari per il dibattimento e la sentenza

¹ Il dibattimento si svolge in assenza dell'accusato se questi non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua comparizione forzata (art. 131 cpv. 2) ovvero nel caso in cui egli si metta nell'impossibilità di parteciparvi.

² Il tribunale aggiorna il dibattimento se la comparsa personale dell'accusato è indispensabile. Esso procede nondimeno alle assunzioni di prove che non consentono dilazione.

³ La sentenza pronuncia la condanna o l'assoluzione.

⁴ La sentenza contiene un riferimento agli articoli 156 e 157.

Art. 156 Domanda di revoca della sentenza contumaciale; effetti

¹ Quando il condannato in contumacia si presenta o viene arrestato, la polizia o il giudice istruttore gli consegnano la sentenza contumaciale motivata. Il condannato può, entro dieci giorni, chiedere la revoca della sentenza contumaciale. La domanda può essere presentata per scritto o con dichiarazione a verbale, senza addurne i motivi. Essa è ammissibile sempreché la pena non sia ancora prescritta. In questo caso, il presidente del tribunale di divisione può ordinare al giudice istruttore di completare l'istruzione preparatoria. Al termine, questi trasmette gli atti all'uditore.

² La domanda di revoca sospende l'esecuzione della sentenza contumaciale, salvo che il presidente del tribunale di divisione non disponga altrimenti.

³ Se il tribunale revoca la sentenza contumaciale, si procede al nuovo giudizio in procedura ordinaria.

Art. 157 Rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale

¹ Il condannato in contumacia che, avuto conoscenza della sentenza contumaciale, intende rinunciare alla revoca deve dichiararlo per scritto o oralmente a processo verbale. La rinuncia è definitiva.

² La rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale è presunta quando il condannato in contumacia:

- a. entro dieci giorni dal ricevimento della sentenza contumaciale non chiede di essere nuovamente giudicato in procedura ordinaria;
- b. non ottempera ingiustificatamente alla citazione del tribunale per il nuovo dibattimento.

⁴² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Art. 158 Dispensa nella procedura contumaciale

¹ Il cittadino svizzero residente all'estero e condannato in contumacia, se impossibilitato a venire in Svizzera per gravi motivi, segnatamente familiari, di salute, professionali o finanziari, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e il nuovo giudizio in procedura ordinaria, nonché la dispensa dalla partecipazione al dibattimento, fintanto che la pena non sia prescritta. Ambedue le domande devono essere motivate.

² Sulla domanda di dispensa pronuncia definitivamente il presidente del tribunale di divisione.

³ Se la domanda di dispensa è respinta, non vi è né revoca della sentenza contumaciale né nuovo giudizio in procedura ordinaria.

⁴ Sono riservate la ripresentazione della domanda per motivi non ancora invocati e l'attuazione della procedura secondo l'articolo 156 in caso di entrata in Svizzera.

Sezione 6:**Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale della pena****Art. 159** Dibattimento

¹ Se il tribunale di divisione o il tribunale militare d'appello deve pronunciare sulla revoca della sospensione condizionale della pena, dev'essere svolto un dibattimento.

² Il condannato dev'essere sentito; l'uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l'ultima parola.

³ Le disposizioni sul dibattimento e sulla sentenza (art. 130 segg.) s'applicano per analogia.

Sezione 7:**Procedura in caso di esclusione dal servizio giusta l'articolo 16 dell'organizzazione militare****Art. 160** Apertura della procedura

¹ Nei casi previsti dall'articolo 16 dell'organizzazione militare della Confederazione svizzera⁴³, la procedura è aperta dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport che ordina l'assunzione preliminare delle prove.

⁴³ [CS 5 3; RU 1948 417, 1949 1595 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 237, 1968 73 n. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 all. n. 10, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2. RU 1995 4093 all. n. 7]. Vedi ora la LF del 13 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) .

² Se vi sono motivi per l'esclusione dal servizio, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette gli atti al competente tribunale di divisione.

Art. 161 Atto d'accusa; dibattimento e sentenza

¹ L'uditore domanda l'esclusione dal servizio per indegnità. L'atto d'accusa indica tutti i fatti che giustificano l'indegnità e i mezzi di prova.

² Le disposizioni sul dibattimento e sulla sentenza (art. 130 segg.) s'applicano per analogia.

Art. 162 Inammissibilità della grazia

Per l'esclusione dal servizio non vi è possibilità di grazia.

Sezione 8: Pretese di diritto civile

Art. 163⁴⁴ Principio

Contro l'accusato, la parte lesa può far valere dinanzi ai tribunali militari le pretese di diritto civile derivanti da un reato soggetto al Codice penale militare⁴⁵. Entro questi limiti, essa esercita i diritti inerenti alla qualità di parte.

Art. 164 Procedura

¹ La pretesa di diritto civile può essere fatta valere dall'apertura dell'istruzione preparatoria fino all'inizio del dibattimento. La parte lesa può proporre conclusioni circa l'accertamento e l'ammontare delle sue pretese. Essa può consultare gli atti nella misura necessaria per l'esercizio dei suoi diritti.⁴⁶

² La parte lesa, se ha fatto valere una pretesa di diritto civile prima del dibattimento, dev'essere convocata al medesimo. Non è tenuta però a comparire.

³ Durante il dibattimento, la parte lesa ottiene la parola per proporre e motivare le sue conclusioni dopo l'uditore.

⁴ Il tribunale militare può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.⁴⁷

⁵ Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale militare può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione ci-

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS **312.5**).

⁴⁵ RS **321.0**

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS **312.5**).

⁴⁷ Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS **312.5**).

vile e per il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.⁴⁸

Art. 165 Ammissibilità del giudizio

Le pretese di diritto civile possono essere giudicate soltanto se l'accusato è condannato o punito dal tribunale in via disciplinare.

Capitolo 3: Rimedi giuridici

Sezione 1: Reclamo

Art. 166 Ammissibilità

¹ È ammesso il reclamo contro le decisioni, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come anche contro le decisioni d'incarcerazione, sequestro e perquisizione prese dal presidente del tribunale di divisione o del tribunale militare d'appello. Contro le decisioni riguardanti la condotta del processo il reclamo non è ammesso.

² Il reclamo può essere interposto dalle persone direttamente colpite.

Art. 167 Competenza

Pronunciano definitivamente:

- a. il presidente del competente tribunale di divisione sui reclami contro le decisioni d'incarcerazione del giudice istruttore;
- b. l'uditore in capo sui reclami contro le altre decisioni del giudice istruttore;
- c. il presidente del competente tribunale militare d'appello sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale di divisione;
- d. il presidente del tribunale militare di cassazione sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale militare d'appello.

Art. 168 Presentazione; termine

¹ Il reclamo dev'essere presentato all'autorità competente, con motivazione scritta, il più tardi cinque giorni dopo che la persona colpita ha avuto conoscenza della decisione o dell'operazione impugnabile. Il reclamo per denegata giustizia è ognora ammissibile.

² L'autorità di reclamo chiede immediatamente il parere alla controparte e ordina, se necessario, altre indagini.

Art. 169 Effetto sospensivo

Il reclamo ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.

⁴⁸ Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Art. 170 Decisione del reclamo

Se il reclamo è accettato, l'autorità di reclamo prende le misure necessarie. Essa può in particolare revocare decisioni e impartire istruzioni alla controparte.

Art. 171 Spese

Le spese sono a carico della Confederazione. Esse possono essere addossate al reclamante se il reclamo è stato fatto con leggerezza.

Sezione 2: Appello**Art. 172** Ammissibilità

¹ L'appello è ammesso contro le sentenze dei tribunali di divisione, eccettuate quelle contumaciali.

² Se è impugnata unicamente la decisione su una pretesa di diritto civile o sulle spese e indennità, è ammesso soltanto il ricorso.

³ L'appello è inoltre ammesso contro le decisioni dei tribunali di divisione sulle proposte di revoca della sospensione condizionale della pena.

Art. 173 Legittimazione; effetto sospensivo

¹ L'appello può essere interposto dall'accusato o dal suo difensore e dall'uditore. L'uditore può ricorrere in appello anche a favore dell'accusato.

^{1bis} La parte lesa può interporre appello se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza possa influenzare il giudizio in merito alle sue pretese civili.⁴⁹

² L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 174 Presentazione; termine

¹ L'appello dev'essere dichiarato per scritto o oralmente al tribunale di divisione, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza. Esso può limitarsi a una parte della sentenza.

² Il tribunale comunica alle parti la dichiarazione d'appello.⁵⁰

Art. 175 Ritiro

¹ L'appello può essere ritirato per scritto o mediante dichiarazione a verbale, fino alla chiusura della procedura probatoria.

⁴⁹ Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS **312.5**).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS **312.5**).

² L'accusato, o la parte lesa, che ritira l'appello sopporta di regola le spese.⁵¹

³ La decisione di stralcio dal ruolo è presa dal presidente del tribunale presso cui gli atti si trovano.

Art. 176 Trasmissione degli atti

Notificata alle parti la sentenza motivata per scritto, il presidente del tribunale di divisione trasmette gli atti al tribunale militare d'appello.

Art. 177 Osservanza del termine; ritardo

Il presidente del tribunale militare d'appello esamina se l'appello è stato interposto in tempo utile. Se lo ritiene tardivo, produce gli atti al tribunale, il quale decide in procedura scritta.

Art. 178 Preparazione del dibattimento

Il presidente del tribunale militare d'appello prepara il dibattimento e assegna alle parti un congruo termine per eventuali domande di ricusazione e proposte di prove. Scaduto il termine, fa circolare gli atti fra i giudici. Inoltre sono applicabili per analogia gli articoli 124 a 129.

Art. 179 Mancata comparizione dell'accusato o della parte lesa⁵²

¹ Se la citazione al dibattimento non può essere notificata all'accusato, o parte lesa, o se questi, senza esserne stato dispensato e sebbene debitamente citato, non si presenta, il suo appello si ha per perento un'ora dopo il termine fissato per il dibattimento.⁵³

² La perenzione è revocata se il contumace rende verosimile di non aver potuto senza sua colpa ottemperare alla citazione.

³ La domanda di revoca delle conseguenze della mancata comparizione dev'essere presentata al tribunale militare d'appello entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente alla perenzione dell'appello.

⁴ La domanda che, per gravi motivi, non ha potuto essere presentata in tempo utile dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 180 Traduzione dell'accusato; procedura contumaciale

Se l'uditore ha interposto appello e l'accusato, debitamente citato, non compare né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua tra-

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

⁵² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

duzione, si applicano le disposizioni sulla procedura contumaciale e sulla riapertura del procedimento.

Art. 181 Dibattimento

¹ Se necessario, il tribunale può, d'ufficio o a richiesta, interrompere o aggiornare il dibattimento.

² Nelle arringhe, l'appellante ha per primo la parola. Se più parti hanno interposto appello, la parola è data dapprima all'uditore e da ultimo all'accusato. Ogni parte ha il diritto di replicare. L'accusato ha l'ultima parola.⁵⁴

³ Inoltre, al dibattimento dinanzi al tribunale militare d'appello s'applicano per analogia gli articoli 130, 132 a 134, 135 capoverso 1, 136 a 142, 145 a 147, 148 capoverso 1, 149, 150 e 152 a 154.

Art. 182 Cognizione

¹ Il tribunale militare d'appello giudica liberamente le circostanze di fatto e di diritto della causa. Esso non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

² La sentenza non può essere modificata a pregiudizio dell'accusato se l'appello è stato interposto soltanto da costui, o dall'uditore esplicitamente a suo favore.

Art. 183 Spese; indennità

¹ Se l'appello dell'accusato è accettato integralmente, le spese procedurali sono a carico della Confederazione. Negli altri casi, il tribunale militare d'appello ne decide secondo libero apprezzamento.

² Nello stesso modo il tribunale decide circa l'assegnazione di una congrua indennità per le spese d'avvocato, salvo che l'accusato sia stato assistito da un difensore d'ufficio. Se l'appello è stato interposto soltanto dalla parte lesa, essa può essere condannata a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.⁵⁵

^{2bis} Se l'appello della parte lesa è accettato integralmente o parzialmente, il tribunale può assegnarle un'indennità per le spese d'avvocato nella misura in cui essa non abbia beneficiato del patrocinio gratuito. Il condannato può essere costretto a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.⁵⁶

³ Sulle altre domande d'indennità il tribunale decide secondo l'articolo 117 capoverso 3.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

⁵⁶ Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Sezione 3: Cassazione

Art. 184 Ammissibilità

¹ Il ricorso per cassazione è ammesso contro:

- a. le sentenze dei tribunali militari d'appello e le decisioni con le quali essi si dichiarano incompetenti;
- b. le decisioni dei tribunali militari d'appello inerenti alla revoca della sospensione condizionale della pena;
- c. le sentenze contumaciali dei tribunali di divisione.

² Nei casi della lettera b sono applicabili per analogia gli articoli 185 a 194.

Art. 185 Motivi di cassazione

¹ La cassazione è pronunciata se:

- a. il tribunale non fu regolarmente costituito;
- b. il tribunale si è, a torto, dichiarato competente o incompetente;
- c. durante il dibattimento sono state violate essenziali disposizioni procedurali così che ne sia risultato un pregiudizio per il ricorrente;
- d. la sentenza contiene una violazione della legge penale;
- e. la sentenza non è sufficientemente motivata;
- f. essenziali accertamenti di fatto della sentenza contrastano con l'esito della procedura probatoria.

² Per i motivi indicati nelle lettere a e c, la cassazione può essere chiesta soltanto se la parte ne ha formulato domanda o ha rilevato l'irregolarità durante il dibattimento.

Art. 186 Legittimazione; termini

¹ La cassazione può essere chiesta dall'accusato, dal difensore e dall'uditore. Se l'uditore vi rinuncia, questo diritto spetta all'uditore in capo.

^{1bis} La parte lesa può chiedere la cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza possa influenzare il giudizio in merito alle sue pretese civili.⁵⁷

² Il ricorso per cassazione dev'essere annunciato per scritto al tribunale che ha giudicato, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza.

³ Per l'uditore in capo, questo termine decorre dalla comunicazione scritta della sentenza. Durante il termine, egli può chiedere gli atti per consultarli. In questo caso, il termine per l'annuncio del ricorso ricomincia a decorrere dal ricevimento degli atti.

⁵⁷ Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Art. 187 Scambio di scritti; effetto

¹ Ricevuto l'annuncio del ricorso per cassazione, il presidente del tribunale, notificando la sentenza motivata, assegna al ricorrente un termine di venti giorni per la motivazione scritta.

² Ricevuta la motivazione, il presidente del tribunale la comunica alla controparte assegnandole un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Infine, trasmette gli atti con le memorie ed il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

³ Il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza.

⁴ L'annuncio e il ritiro del ricorso per cassazione devono essere comunicati all'uditor in capo.

Art. 188 Preparazione della deliberazione

Il presidente del tribunale militare di cassazione fa circolare gli atti fra i membri del tribunale e prende le necessarie disposizioni per la deliberazione.

Art. 189 Ulteriore scambio di scritti; cognizione

¹ Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.

² Il tribunale militare di cassazione esamina soltanto le conclusioni proposte.

³ Se la cassazione si fonda sull'articolo 185 capoverso 1 lettere a, b o c, si tiene conto soltanto dei fatti citati nel ricorso per cassazione.

⁴ Per i ricorsi per cassazione fondati sull'articolo 185 capoverso 1 lettere d, e o f, il tribunale militare di cassazione non è vincolato dalla motivazione del ricorso.

Art. 190 Giudizio

Se ritiene fondato il ricorso per cassazione, il tribunale militare di cassazione annulla la sentenza impugnata.

Art. 191 Rinvio

¹ Se annulla la sentenza, il tribunale militare di cassazione rinvia la causa per nuovo giudizio al tribunale di precedente istanza.

² Per motivi speciali, può deferire la causa anche a un altro tribunale di medesima istanza.

³ Se annulla la sentenza in applicazione dell'articolo 185 capoverso 1 lettera b, deferisce la causa all'autorità competente.

Art. 192 Nuovo giudizio

¹ Il nuovo giudizio deve fondarsi sui considerandi di diritto della sentenza del tribunale militare di cassazione.

² Il tribunale non può decidere a pregiudizio dell'accusato se il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto da costui, o esplicitamente a suo favore dall'uditore o dall'uditore in capo.

Art. 193⁵⁸ Spese; indennità

Le spese e l'indennità sono stabilite conformemente all'articolo 183.

Art. 194 Proclamazione e notificazione della sentenza

¹ La data e il luogo della proclamazione della sentenza devono essere indicati alle parti. La comparizione è facoltativa.

² Per la notificazione della sentenza motivata s'applica l'articolo 154.

Sezione 4: Ricorso

Art. 195 Ammissibilità

Le decisioni dei tribunali di divisione e dei tribunali militari d'appello, contro cui non è ammesso l'appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti:

- a. esecuzione di pene sospese, dopo l'esecuzione di misure di sicurezza;
- b. reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio;
- c. cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale;
- d. diniego della riapertura del procedimento;
- e. decisione sulle pretese di diritto civile;
- f. decisione sulle spese e sulle domande d'indennità;
- g. confisca e devoluzione di doni e altri profitti;
- h. riammissione al servizio;
- i. carcerazione ordinata al momento della comunicazione della sentenza.

Art. 196⁵⁹ Legittimazione

Il ricorso può essere interposto dall'accusato, dal suo difensore e dall'uditore. La parte lesa può ricorrere nei casi previsti nell'articolo 195 lettere d, e, f e g.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Art. 197 Termine; procedura

¹ Il ricorso dev'essere presentato per scritto, con proposta e motivazione, al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della medesima. Il presidente assegna alla controparte un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Dopo di che, trasmette gli atti con le memorie e il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

² L'articolo 182 è applicabile per analogia. Tuttavia, in caso di ricorso giusta l'articolo 195 lettere e e f, il tribunale militare di cassazione è vincolato dalla decisione sui punti penali.

³ Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.

Art. 198 Decisione

Se accetta il ricorso, il tribunale militare di cassazione può rinviare la causa per nuova decisione al tribunale di precedente istanza, o decidere lui stesso nel merito.

Art. 199⁶⁰ Spese; indennità

Le spese e l'indennità sono stabilite conformemente all'articolo 183.

Sezione 5: Revisione**Art. 200** Motivi di revisione

¹ La revisione di un decreto d'accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se:

- a. fatti o mezzi di prova che non erano noti al giudice nel precedente processo sono tali, di per sé od insieme con i fatti precedentemente accertati, da determinare l'assoluzione o una punizione notevolmente più mite del condannato, la condanna dell'accusato assolto o una condanna per un reato più grave;
- b. un reato ha influito sull'esito del precedente processo;
- c. dopo l'emanazione della sentenza è stata pronunciata una nuova sentenza penale inconciliabile con essa;
- d. dopo l'emanazione della sentenza, l'accusato assolto ha fatto una confessione fededegna;
- e. sono state violate le norme in materia di astensione o ricasazione e questa violazione non ha potuto essere invocata precedentemente;

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS **312.5**).

f.⁶¹ La Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950⁶² per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione delle autorità europee da parte dell'Ufficio federale di giustizia.

² Scaduto il termine di prescrizione, la revisione a pregiudizio dell'accusato assolto o del condannato è esclusa.

Art. 201 Pretese di diritto civile

¹ Per quanto concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere chiesta:

- a. nei casi previsti dall'articolo 200 lettere b a e;
- b. nei casi in cui non sono stati prodotti al tribunale fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa della pretesa di diritto civile.

² La revisione per i motivi indicati nel capoverso 1 lettera b dev'essere chiesta entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere chiesta trascorsi dieci anni dall'intimazione della sentenza.

Art. 202 Legittimazione

Possono chiedere la revisione:

- a. l'uditore;
- b. il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge;
- c. il rappresentante legale del condannato;
- d.⁶³ la parte lesa, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.

Art. 203 Domanda; effetto sospensivo

¹ La domanda di revisione dev'essere presentata per scritto al tribunale militare di cassazione.

⁶¹ Introdotta dal n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU **1991** 288; RS **173.110.0** art. 2 cpv. 1 lett. i; FF **1991** II 413).

⁶² RS **0.101**

⁶³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS **312.5**).

² Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.

³ Essa sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se il presidente lo ordina.

⁴ ...⁶⁴

Art. 204 Difesa d'ufficio

Se la domanda di revisione non sembra a priori avere esito negativo, il presidente del tribunale militare di cassazione può designare un difensore d'ufficio per il completamento della domanda e per la procedura ulteriore.

Art. 205 Altre indagini

Se lo ritiene necessario, il presidente del tribunale militare di cassazione procede ad altre indagini o ne incarica un membro del tribunale o il giudice istruttore.

Art. 206 Forza di cosa giudicata della sentenza impugnata

La sentenza impugnata ha forza di cosa giudicata fino alla pronuncia sulla domanda di revisione.

Art. 207 Decisione; spese

¹ Se accetta la domanda di revisione, il tribunale militare di cassazione annulla il decreto d'accusa o la sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio all'autorità che ha giudicato definitivamente, eccetto i casi in cui ha pronunciato lui stesso in virtù dell'articolo 198.

² Per motivi speciali, esso può deferire la causa anche a un'altra autorità di medesimo grado.

³ Se la domanda di revisione è respinta, al richiedente possono essere addossate le spese procedurali.

Art. 208 Nuovo giudizio

¹ Il nuovo giudizio avviene in procedura ordinaria.

² I mezzi di prova dichiarati influenti dal tribunale militare di cassazione devono essere assunti.

Art. 209 Reintegrazione

¹ Il condannato totalmente o parzialmente assolto nella procedura di revisione è reintegrato nei suoi diritti in conformità della nuova sentenza. Le multe e le spese gli sono corrispondentemente rimborsate. L'assegnazione di un'indennità è decisa secondo i principi dell'articolo 117 capoverso 3.

² Il tribunale può ordinare la pubblicazione della sentenza.

⁶⁴ Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 210 Forza di cosa giudicata

La sentenza acquista forza di cosa giudicata quando il termine d'appello o di cassazione è decorso inutilizzato o la domanda è stata ritirata o respinta.

Art. 211 Esazione delle multe e confisca

¹ L'autorità cantonale incassa le multe e confisca gli oggetti e i beni, segnatamente i doni e gli altri profitti, che devono essere ancora devoluti allo Stato. Il ricavo spetta al Cantone che ha effettuato l'incasso o la confisca.⁶⁵

² I Cantoni danno modo di riscattare le multe con il lavoro.

Art. 212 Pene privative della libertà; misure di sicurezza

¹ Riservata l'esecuzione in via militare della detenzione, le pene privative della libertà personale e le misure di sicurezza sono eseguite dal Cantone di domicilio del condannato.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può eccezionalmente incaricare dell'esecuzione un altro Cantone. Esso designa il Cantone d'esecuzione se il condannato non è domiciliato in Svizzera.

Art. 213⁶⁶

Art. 214 Riscossione delle spese di giustizia

Le spese addossate al condannato sono riscosse secondo le norme stabilite per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali ordinari. Esse non possono essere commutate in carcerazione.

Art. 215⁶⁷ Spese d'esecuzione; diritto di regresso

¹ Le spese d'esecuzione di pene e misure sono sopportate dai Cantoni.

² Per le spese d'esecuzione delle misure previste negli articoli 43, 44 e 100^{bis} del Codice penale svizzero⁶⁸, i Cantoni hanno diritto di regresso verso le persone che ne sono oggetto.

⁶⁵ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2392 2393; FF **1991** I 1078).

⁶⁶ Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2392 2393; FF **1991** I 1078).

⁶⁸ RS **311.0**

Capitolo 5: Procedimenti penali contro stranieri

Art. 216 Convenzioni di Ginevra

Nel caso di procedimenti penali promossi in tempo di guerra contro stranieri, sono riservate le disposizioni delle convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra⁶⁹ che derogano alla presente legge.

Art. 217 Deroga ai minimi di pena

In materia di crimini e delitti commessi da stranieri non tenuti ad alcun dovere di fedeltà verso la Svizzera, il giudice non è vincolato ai minimi di pena previsti dalla legge.

Titolo terzo: Disposizioni finali

Art. 218 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 219 Abrogazione

L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, del 28 giugno 1889⁷⁰, è abrogata.

Art. 220 Diritto transitorio

¹ I procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto.

² I ricorsi per cassazione annunciati in tempo utile sono considerati dichiarazioni d'appello e trasmessi dal presidente del tribunale militare di cassazione ai competenti tribunali militari d'appello.

³ La durata delle funzioni dei giudici e dei giudici supplenti dei tribunali militari in carica sotto l'impero del diritto previgente scade con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 221 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1980⁷¹

⁶⁹ RS 0.518.11/51

⁷⁰ [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III]

⁷¹ DCF dell'11 lug. 1979 (RU 1979 1106).